

Aggiornamento 31/07/2013.

Incredibile ma vero: la reggenza disposta verso un "disponibile" che successivamente si ammala, viene, proprio a causa della malattia (sic!) "sospesa", con evidente danno anche per il ministero dell'Interno per la parte in cui non recupera la somma spettante. (Su raitre sarebbe su "cosemaiviste"). Il Lavoratore richiederà intervento sindacale ed richieste di autotutela. Massima: come tutti sanno i segretari reggenti non possono ammalarsi mai. pena "sospensione" dell'incarico.

Suggerimento mutuato dalla Scuola: parola magica "Supplente" (del reggente ovviamente). Chissà se il segretario comunale donna fosse in congedo per maternità se potesse anche Lei subire un peggioramento della chance di reeinserirsi nel circuito lavorativo a causa della sospensione delle reggenze. Ai posteri l'ardua sentenza. pb

Care Colleghe, Cari Colleghi,

Per chiarire nel caso in cui il Ministero oltre che per i segretari in disponibilità (a cui viene pagato lo stipendio dal fondo - sempre dei segretari-) volesse disporre di limitare gli accessi ad un solo giorno a settimana per i "titolari di sede" è di tutta evidenza che il provvedimento inciderebbe sul CCNL vigente sia per la organizzazione delle funzioni ex art. 97 TUEL sia qualora volesse irrogarsi il diritto di dettare diverse disposizioni in merito al calcolo delle spettanze, sempre stabilite, in attesa degli accordi decentrati con il CCNL di categoria, per provvedimenti sopra i 60 giorni 25% dalla lettera a) alla lettera d) , mentre per i provvedimenti inferiori a 60 giorni il 15% dalla lettera a) alla lettera d). Significa che secondo l'Albo Lombardia assegnando un giorno a settimana il segretario comunale prenderebbe per un comune a scavalco "ben" dai 120 ai 300 euro al mese lordi. Il che fa ben sperare per nuove professioni tipo quelle dei pulitori delle carrozze che probabilmente prenderebbero più di 5 euro all'ora. Senza contare che la responsabilità la si avrebbe per ben 36 ore a settimana (per tutta la settimana per intenderci). Inoltre, least but not last, gli emolumenti percepiti non rientrano nella struttura stipendiale e non vanno in quota "A". Signori, i comuni sono 8.000 ditemi quanti sindaci sono stati "tagliati"? ZERO NEANCHE UNO. Mentre i segretari comunali sono 3.200 a fronte di oltre 8.000 comuni. è di tutta evidenza che le sedi vacanti dove i sindaci non nominano per una innumerevole serie di ragioni vanno invece considerati come comuni con le medesime problematiche di quelli aventi il titolare (se non peggio, anzi di solito se il comune è vacante qualche motivo di solito c'è).

Se temporaneamente alcune sedi regionali avevano ristretto l'operatività delle reggenze era solo per veicolare l'ingresso dei nuovi iscritti all'albo, ma non per rendere costante una situazione illegittima, che pur opportuna, dopo l'assunzione di ben 75 nuovi CoA III, era cessata definitivamente.

Se vogliamo che il sistema cambi occorre che sin dal primo giorno di corso sia abbia la qualifica di segretario comunale con una profonda riforma sul reclutamento e sui concorsi. Diversamente la situazione sappiamo bene qual'è.

Simpatiche anche le situazioni di chi fino al giorno prima pestava i piedi per essere assunto in prima nomina e il giorno dopo raccattava 3 o 4 reggenze. Se vogliamo pretendere la serietà occorre anche evitare situazioni come queste.

Si ringraziano le OOSS in particolare l'UNSCP che sin da subito ha condiviso il principio che la responsabilità non si misura ad accessi.

Ma, ovviamente, in modo provocatorio nei comuni dove ci sono segretari reggenti non serve combattere la corruzione: tanto è vero che sia nei casi in cui la convenzione venga sciolta sia nei casi in cui il reggente venga sostituito non occorre, sia mai!, alcuna tutela né informazione alla CiViT. Sull'argomento vedia anche: [anticorruzione già beffata in 2.135 comuni: basta scioglimento convenzione, recesso unilaterale... e puff! il responsabile non c'è più](#)

paolo bertazzoli segretario gen. e resp. nazionale giovani segretari ansal

PS: purtroppo non tutti la pensano come il Prefetto Cimmino; vedi da Albo Lombardia:

Il Decreto relativo alla reggenza di sede vacante per il periodo 01.07.2013 - 31.10.2013 è disponibile alla seguente voce:

[Decreto n. 118/2013 elenco comuni con modulistica](#)

[Decreto n. 124/2013](#) - [elenco comuni](#) i

Modalità di erogazione del compenso spettante al segretario incaricato

(questa è bella... interpretano loro il CCNL - in modo sbagliato ed irrispettoso del lavoro dei segretari che già si prestano a garantire un minimo di funzioni TUEL art. 97 L.35/2012 (poteri sostitutivi) e L. 190/2012 anticorruzione).

Circolare firmata:

[2013_07_08_circ_mininterno_reggenze_a_periodo.pdf](#)

(Bozza)

Comunicazione trasmessa solo via fax

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Art. 43, comma 6, d.P.R. 445/2000

All' Albo dei segretari comunali e provinciali

Prefetture UTG di

Ancona

Bari

Bologna

Cagliari

Campobasso

Catanzaro

Firenze

Genova

L'Aquila

Milano

Napoli

Potenza

Palermo

Perugia

Roma

Torino

Trieste

Venezia

LORO SEDI

Oggetto: sedi vacanti e reggenze a scavalco.

In esecuzione alla direttiva del Ministro dell'Interno del 16 aprile 2013, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 giugno 2013, si dovrà procedere alla rimodulazione della disciplina dell'istituto dello scavalco.

Come noto, per la copertura delle sedi vacanti, il vigente assetto normativo e regolamentare impone di ricorrere prioritariamente ai segretari in disponibilità, garantendone la piena occupazione, riservando all'istituto dello scavalco una valenza del tutto residuale e temporalmente determinata, cui ricorrere soltanto in via eccezionale, quando non sia possibile garantire in altro modo la funzionalità dell'ufficio di segreteria.

In assenza di segretari in posizione di disponibilità, gli incarichi di **reggenza a segretari titolari di sede** devono essere conferiti alle condizioni e con i limiti imposti dall'accordo di contrattazione decentrata nazionale del 13 gennaio 2009.

Ciò posto, anche in considerazione dei nuovi compiti e responsabilità affidati al segretario comunale nell'ambito delle misure adottate per contrastare la corruzione e l'illegalità all'interno della pubblica amministrazione con la legge 6 novembre 2012, n. 190, appare necessario rimodulare la disciplina dell'istituto dello scavalco, in modo da evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa spettante al segretario e al contempo favorire il più possibile la nomina dei nuovi segretari iscritti all'albo.

Pertanto, l'affidamento di incarichi di reggenza a scavalco ai segretari titolari dovrà avvenire esclusivamente per interi periodi predeterminati (es.: 30 gg.) e non più per singole giornate, ferma restando l'organizzazione del tempo di lavoro in relazione alle esigenze delle Amministrazioni interessate.

In ogni caso, ciascun segretario non potrà svolgere più di tre incarichi contemporaneamente.

IL PREFETTO *Cimmino*